

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'articolo 2 della medesima legge, sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche relativa all'esercizio 2015, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle vicende di maggior rilievo successivamente intervenute.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2014, è stata deliberata da questa Sezione con Determinazione n. 52/2016 del 26 maggio 2016, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - XVII Legislatura, Doc. XV, n. 403.

PARTE I - L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

1. Le disposizioni per il risanamento e il rilancio del settore introdotte dai decreti Valore cultura e *Art bonus*¹

Con il d.l. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd. “Valore cultura”), il legislatore è intervenuto introducendo un’articolata disciplina indirizzata al risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. Il provvedimento è stato poi in parte modificato dall’art.11 del successivo d.l. 31 maggio 2014, n. 83, come convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014 (cd. “*Art bonus*”).

1.1 Gli adeguamenti statutari e la nuova struttura organizzativa

Tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche hanno adeguato i propri statuti alla normativa di riforma nel termine stabilito del 31 dicembre 2014². Il mancato adeguamento nei termini indicati avrebbe determinato l’applicazione delle procedure di amministrazione straordinaria. Le nuove disposizioni statutarie hanno trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In particolare, i nuovi statuti prevedono una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni:

- 1) il Presidente, nella persona del Sindaco del comune nel quale ha sede la Fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica della Fondazione. La disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal Presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente;
- 2) il Consiglio di indirizzo, composto dal Presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. È inoltre stabilito che il numero dei componenti non può comunque essere superiore a sette e che la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. In base a quanto ha successivamente disposto l’art. 1, co. 327, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), fa eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di amministrazione;

Va posto in evidenza che, per il disposto del comma 17, il Consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio e che la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità personale prevista

¹ Per le vicende normative antecedenti si fa rinvio alla relazione sull’esercizio 2014.

² Il termine fissato al 30 giugno dal d.l. n. 91/2013, conv. in legge n. 112/ 2013 (cd. “Valore Cultura”) è stato modificato dal successivo d.l. n. 83/2014, conv. in legge n. 106/ 2014 (cd. “*Art bonus*”).

per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall'art. 1 della legge n. 20/1994;

3) il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Consiglio di indirizzo; il Sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, del Mef e del Mibact. L'incarico dei membri del collegio è rinnovabile per non più di due mandati.

I nuovi statuti devono disporre che la partecipazione dei soci privati avvenga in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della Fondazione, comunque non inferiori al tre per cento; infine il patrimonio deve essere articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti.

1.2 I contratti di lavoro

Il decreto "Valore cultura" è intervenuto anche in materia di contratti di lavoro, in particolare per le Fondazioni sottoposte a Piano di risanamento ed ha previsto, in sintesi, che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;
- per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego;
- ogni Fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le organizzazioni sindacali interne indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali. L'accordo, per entrare in vigore, deve avere l'approvazione della Corte dei conti (Sez. regionali di controllo) che entro 30 giorni certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con il bilancio della Fondazione. L'ipotesi di accordo è quindi trasmessa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzano la Fondazione a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di parere negativo della Corte, la Fondazione deve riaprire la trattativa con i sindacati e riavviare l'*iter*;
- all'eventuale personale in esubero delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche, imposta dal decreto in parola, fermo restando il divieto di procedere a

nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa³ l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato, che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla Fondazione, dalla società Ales S.p.A.⁴

Va, infine, registrato che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni, che non veniva rinnovato dal 2006, è stato firmato il 25 marzo 2014 dall'Associazione nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria, ma a tutt'oggi non è ancora stato validato, a causa del parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato.

1.3 Trattamento economico dei componenti degli organi e dei dipendenti delle Fondazioni

Per quanto attiene alla trasparenza dei costi per i titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza, l'art. 9 del decreto "Valore cultura" ha imposto agli enti e agli organismi dello spettacolo la pubblicazione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni relative ai compensi corrisposti, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 106/2014 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (art. 23-ter d.l. n. 201/2011). Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014 (ai sensi dell'art. 13, co. 1, del

³ Art. 5, co. 1, lett. b) della legge n. 106/2014.

⁴ L'Ales ("Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del patrimonio culturale italiano"), società *in house* del Mibact, costituita nel 1997 con finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di supporto agli uffici tecnico amministrativi del Ministero, provvede all'assunzione in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso la società stessa. L'Ales è stata sottoposta al controllo di questa Corte ai sensi dell'art. 12 *ex lege* n. 259/1958.

d.l. n. 66/2014, come convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89), in 240.000 euro (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

1.4 Forme organizzative speciali

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato il 6 novembre 2014 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati determinati, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. g) della legge n. 106/2014, i presupposti e i requisiti per l'individuazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali. I criteri generali concernono la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. L'individuazione di tali Fondazioni è poi fatta con decreto ministeriale, aggiornabile ogni tre anni.

Le Fondazioni dotate di forme organizzative speciali godono di una serie di benefici:

- a decorrere dal 2015 percepiscono una quota del Fus determinata percentualmente con valenza triennale, purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale;
- hanno la facoltà di stipulare autonomi contratto di lavoro;
- adeguano gli statuti in deroga per quanto concerne la partecipazione dei soci privati, il Consiglio di indirizzo, il Sovrintendente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha quindi firmato in data 5 gennaio 2015 i decreti che riconoscono il Teatro alla Scala e l'Accademia di Santa Cecilia di Roma quali Fondazioni lirico sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale, approvandone altresì i nuovi Statuti⁵.

1.5 I piani di risanamento e il Commissario straordinario

Il primo comma dell'art. 11 della legge n. 112/2013 citata, in particolare, aveva previsto che le Fondazioni che fossero o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non avessero terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili, avrebbero dovuto presentare un Piano di risanamento, idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ad un Commissario straordinario appositamente istituito presso il

⁵ Sulla base del d.p.r. n. 117/2011 – emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. n. 64/2010 (legge n. 100/2010) – era già stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (d.m. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (d.m. 16 aprile 2012). Il d.p.r. è stato poi annullato con sentenza del Tar del Lazio (Sez. I n. 10262 del 7 dicembre 2012) confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013).

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale⁶.

I contenuti del Piano dovevano inderogabilmente comprendere:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della Fondazione;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla Fondazione;
- c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;
- e) l'entità del finanziamento dello Stato richiesto per contribuire all'ammortamento del debito;
- f) l'individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la Fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il dl 31 maggio 2014, n.83, come convertito nella legge n.106 del 29 luglio 2014 aveva, inoltre, previsto la possibilità, per le Fondazioni che presentavano il Piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano, purché tali nuovi contratti prevedessero l'assorbimento senza ulteriori costi per la Fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.c.n.l.) e fermo restando il controllo della Corte dei conti;
- h) la verifica da parte del legale rappresentante che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.

I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle questioni relative al personale, sono approvati, su proposta motivata del Commissario straordinario, sentito il Collegio

⁶ Il Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legge n. 91 del 2013 è stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2014 (decorrenza dal 22 novembre 2013). Tale incarico è stato rinnovato su richiesta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto interministeriale del 22 novembre 2014. Il Commissario è cessato il 20 dicembre 2015. Il nuovo Commissario è stato nominato con decreto interministeriale Mibact/Mef del 4 aprile 2016.

dei revisori dei conti, con decreto del Mibact, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione o approvazione del Piano di risanamento, o il mancato raggiungimento entro l'esercizio 2016 delle condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, avrebbero comportato, in base al disposto del comma 14, la liquidazione coatta amministrativa della Fondazione lirico-sinfonica.

Le Fondazioni avrebbero potuto accedere, per l'anno 2014, ad un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro - incrementato di 50 milioni di euro dall'art. 5, co. 6 della legge n.106/2014 - per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. L'erogazione sarebbe avvenuta sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso Mef, che avrebbe indicato il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme.

In relazione all'annualità 2014 il decreto ha poi stabilito una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro, da anticiparsi dal Mibact, su indicazione del Commissario straordinario, a favore di quelle Fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria.

Per ricevere tali anticipazioni, le Fondazioni hanno dovuto comunicare al Mibact e al Mef l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito, l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell'accordo di ristrutturazione, da inserire nel Piano di risanamento.

La procedura stabiliva quindi che il Commissario straordinario del Governo avrebbe ricevuto i piani di risanamento, valutandone, d'intesa con le Fondazioni, eventuali modifiche e integrazioni e definendo, altresì, criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito. Eventuali modifiche incidenti sulle questioni relative al personale avrebbero dovuto essere rinegoziate dalla Fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Commissario avrebbe quindi sottoposto i piani di risanamento all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità; suo compito era poi sovrintendere all'attuazione dei piani ed effettuare un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un'apposita relazione da trasmettere al Mibact, al Mef e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre egli avrebbe potuto richiedere l'aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati; spettava a lui assicurare il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; infine, sentiti i Ministeri interessati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, avrebbe potuto

adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati.

La procedura descritta è rimasta valida fino a tutto il 2015. Con la legge di stabilità per il 2016 ad essa sono state apportate alcune importanti modifiche.

2. Modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 133

Alcuni interventi effettuati dapprima con la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 355 della legge 28 dicembre 2015) e poi, soprattutto, con il dl 24 giugno 2016, n. 133 (recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”), come convertito nella l. 7 agosto 2016, n.160 hanno reso più incisive le azioni di risanamento anche prevedendo interventi differenziati del Governo a seconda delle situazioni delle singole Fondazioni. La legge di stabilità ha previsto che le Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte alle procedure di ripiano ai sensi dell'articolo 11 del d.l. n. 91/2013, o che si siano trovate successivamente in regime di amministrazione straordinaria, o che non abbiano terminato la ricapitalizzazione, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro il 31 marzo 2016, del Piano di risanamento per il triennio 2016-2018⁷. La mancata presentazione dell'integrazione del Piano nel termine di legge determina la sospensione dell'erogazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. Le Fondazioni interessate hanno potuto, pertanto, presentare, entro il 30 giugno 2016, il Piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2015, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento⁸.

Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento le funzioni del Commissario straordinario sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018⁹.

Il d.l. n. 133/2016, all'articolo 24, commi 1-3 *series* introduce importanti novità volte a rafforzare il carattere ultimativo del percorso di risanamento gestionale e di rilancio delle attività delle Fondazioni in esame. Da un lato, concede una maggiore flessibilità a quelle in crisi, sostituendo il previgente obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio sotto il profilo

⁷ Il nuovo Piano è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁸ Ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del d.l. n. 91/2013, per i piani di risanamento si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica al 31 dicembre 2015. Il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro.

⁹ Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo potrà conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui.

patrimoniale ed economico-finanziario, con quello del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Dall'altro autorizza il Governo a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia¹⁰. Ciò al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore. Sugli schemi dei suddetti regolamenti è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari¹¹.

Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria, sono previste, intanto, le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento: a) al personale, anche direttivo, ove le Fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le Fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti è ridotto nella misura del 50 per cento.

Infine, chiarisce che l'articolo 9, co. 1, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei

¹⁰ Secondo i seguenti criteri e principi: a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria; b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "Fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità; c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana; d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente; e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

¹¹ I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus), ha natura non regolamentare¹², nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

¹² Analogamente a quanto già stabilito per i decreti di riparto di cui all'articolo 1, co. 1, del d.l. 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82), e di cui all'articolo 1, co. 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239.

3. Il Fondo Unico per lo spettacolo (Fus)

Il Fus, introdotto dall'art.1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, costituisce il meccanismo utilizzato per regolare l'intervento pubblico nel mondo dello spettacolo e fornire sostegno agli enti, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale, sia in Italia sia all'estero.

L'importo complessivo del Fus - allocato in diversi capitoli, sia di parte corrente sia di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - viene annualmente stabilito dalla legge di stabilità (in tabella C) e successivamente ripartito, tra i diversi settori di cui sopra, con un decreto del Ministro per i beni culturali e il turismo.


Ai sensi della legge istitutiva, il Fus è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per le attività cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. I criteri per l'assegnazione dei contributi del Fus sono determinati con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi Fus sono disciplinati, a partire dall'esercizio 2015, dal decreto ministeriale 1 luglio 2014: la normativa definisce gli ambiti di attività finanziabili, i requisiti minimi dei soggetti richiedenti, la tempistica e la modalità di invio delle domande nonché il sistema di valutazione delle domande.

Requisito indispensabile di accesso ai contributi Fus è il comprovato svolgimento professionale dell'attività. Per le attività di musica e danza, e per le attività di promozione, i soggetti richiedenti, inoltre, non devono avere scopo di lucro.


Il grafico successivo evidenzia la ripartizione del Fus, negli ultimi sette anni, tra i diversi settori di intervento.

Grafico 1 - Aliquote % di riparto Fus ai diversi settori



Di seguito è, invece, evidenziato l'andamento del finanziamento statale alle Fondazioni liriche negli ultimi sette esercizi suddiviso in Fus e risorse complessive (extra-Fus).

Grafico 2 - Andamento delle risorse finanziarie assegnate alle Fondazioni lirico-sinfoniche



L'Osservatorio dello spettacolo¹³, costituito presso il Mibact e inquadrato nella Direzione Generale spettacolo, predispose, sulla base degli indirizzi impartiti dal Direttore generale, la relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163/1985, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare sull'utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fus.

Il sostegno statale prevede la definizione regolamentare delle aliquote di riparto per ogni singolo settore dello spettacolo e vari provvedimenti hanno integrato e/o modificato i criteri ed i meccanismi

¹³ L'Osservatorio dello Spettacolo nasce con l'obiettivo di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore dello spettacolo. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n.163 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 l'Osservatorio dello Spettacolo è istituito con i seguenti compiti:

- raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- elaborare i documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Nel triennio 2009/2011, inoltre, l'Osservatorio ha assunto i seguenti impegni:

- l'attivazione di organici rapporti con gli osservatori regionali dello spettacolo, con l'intento di condividere metodi di raccolta di dati di comune interesse, di attivare una cabina di regia per valutare proposte, individuare obiettivi, elaborare criteri condivisi di azione e creare un sistema articolato di monitoraggio delle attività e di valutazione sull'efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, con una osmosi e condivisione di strumenti e di conoscenze che rappresentano un'esigenza irrinunciabile nel prossimo futuro;
- la ricognizione sulla legislazione degli stati europei per lo spettacolo, quale strumento per operare un'analisi comparata sugli assetti e competenze istituzionali, sugli strumenti normativi ed economici riconducibili alle attività di spettacolo. Lo studio può rappresentare l'occasione per attivare collaborazioni, scambio di informazioni e sinergie operative con le istituzioni straniere e favorire la partecipazione permanente a reti e progetti comunitari sostenuti dall'Unione Europea;
- una valutazione di ricerca di indicatori per l'analisi di impatto dei criteri statali di sostegno allo spettacolo dal vivo, attraverso l'individuazione degli indicatori in grado di evidenziare l'evoluzione e la dinamicità del sistema dell'offerta e di valutare il livello di ricaduta dell'intervento pubblico.

di assegnazione delle sovvenzioni, sempre nel quadro della legge fondamentale del settore, sino a distinguere la regolamentazione e l'assegnazione delle sovvenzioni alle Fondazioni lirico sinfoniche da quelle per le attività musicali.

Oltre al riparto definitivo annuale del Fus, a decorrere dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001) ha:

- previsto un incremento del Fondo in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, da ripartirsi secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale;
- stanziato un'ulteriore somma da dividersi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale"¹⁴ ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale"¹⁵.

La tabella seguente riporta, in particolare, la ripartizione del Fus per le Fondazioni lirico sinfoniche nel periodo 2009 - 2015.

Tabella 1 - Riparto Fus 2009-2015 alle Fondazioni lirico-sinfoniche

FONDAZIONI	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Teatro Comunale di Bologna	9.862.887,41	10.741.757,94	11.065.503,80	11.825.806,50	11.848.481,85	12.064.769,33	15.298.517,92
Teatro Lirico di Cagliari	8.271.860,76	8.645.825,49	7.666.078,06	8.192.498,01	8.279.151,49	7.987.534,53	10.517.844,63
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze	13.872.011,24	14.533.060,52	14.220.210,16	15.236.618,61	15.222.332,23	15.712.793,78	19.199.958,94
Teatro Carlo Felice - Genova	8.102.856,07	8.881.233,39	9.348.063,32	9.837.101,11	9.834.232,19	9.983.615,39	12.312.438,17
Teatro alla Scala di Milano	29.027.499,42	27.617.347,65	26.735.349,93	28.341.023,12	28.075.559,96	26.730.418,48	30.225.737,10
Teatro di San Carlo - Napoli	14.098.029,68	12.699.800,26	12.586.201,34	13.327.548,88	13.120.038,43	13.578.535,93	16.611.696,27
Teatro Massimo - Palermo	13.619.844,97	14.509.474,00	15.459.793,02	16.539.551,20	16.408.500,87	16.498.548,28	20.278.990,51
Teatro dell'Opera di Roma Capitale	17.700.576,25	18.480.121,81	19.005.120,74	20.221.384,21	19.808.509,35	19.601.208,65	23.354.151,22
Teatro Regio di Torino	13.491.151,19	14.137.119,79	13.083.931,71	13.914.489,85	13.608.565,80	13.734.132,67	16.028.561,82
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	9.166.288,43	9.605.374,96	9.895.264,20	10.679.140,67	11.066.293,98	11.383.028,26	14.340.319,11
Teatro La Fenice di Venezia	14.929.140,24	14.944.444,76	13.574.532,89	14.341.297,64	13.986.153,77	13.231.876,58	16.638.668,51
Arena di Verona	11.388.780,03	12.271.112,09	13.520.703,97	14.070.774,75	14.081.921,56	14.241.212,82	16.354.033,41
Accademia Nazionale di Santa Cecilia	11.829.388,48	10.399.275,05	9.260.292,87	9.825.758,26	9.733.729,51	9.735.418,32	11.715.189,37
Petruzzelli e Teatri di Bari	6.630.277,84	6.908.746,29	6.983.802,79	7.035.087,18	6.503.229,00	5.911.521,48	0,00
	181.990.592,00	183.974.694,00	182.404.849,00	193.388.079,99	191.576.700,00	190.394.612,50	222.776.106,98
<i>Variazione %</i>	<i>-1,1</i>	<i>0,9</i>	<i>-5,7</i>	<i>0,9</i>	<i>0,6</i>	<i>-14,5</i>	<i>-3,3</i>

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Mibaet - Direzione Generale Spettacolo

La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari fino al 2009 ha ricevuto, come previsto dalla legge n. 128/2004, finanziamenti provenienti dai fondi del lotto e, dal 2010, è entrata nel riparto ordinario delle risorse.

Il d.l. "Valore cultura", oltre a prevedere per il 2014 l'istituzione presso il Mef di un fondo di rotazione pari a 75 milioni - incrementato di 50 milioni di euro dall'art. 5, co. 6 della legge n. 106/2014 - per la concessione di finanziamenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche di durata fino a un massimo di 30 anni

¹⁴ Art. 6, comma 3, legge n. 800/1967.

¹⁵ Art. 7, legge n. 800/1967.